

IL COMMERCIO FRIULANO

Settimanale di informazioni commerciali

Direzione ed Amministrazione in Udine, via della Prefettura N. 7 - C. C. postale 9-5469
- Casella postale 5, Udine - ABBONAMENTO ANNUO Lire 150, uscita numero L. 4.00
- Gli abbonamenti non dediti per lettera raccomandata un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

PUBBLICITÀ: Prezzo per m. di altezza (garantisce una colonna): Commerciali L. 9.00
- Finanziari - Necrologi - Concorsi - Aste - Comunicati - Sezze ecc. L. 12 il m.
Cresce L. 15 il m. - Rivolgersi all'ufficio di via S. Francesco 1, Udine, tel. 9-59

ANNO XXV - N. 15

UDINE, 25 APRILE 1946

Sped. in abb. postale II. gruppo

L'assemblea degli esercenti Due importanti ordini del giorno

Venerdì scorso alle ore 10, nella sede dell'Unione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia in Via Vittorio Veneto n. 17, si sono riuniti i delegati mandamentali e comunali degli esercenti, convocati all'upo dal Consiglio Direttivo dell'Unione stessa, per essere portati a conoscenza delle recentissime disposizioni in materia di denuncia imposta generale sull'entrata, denuncia che deve essere improrogabilmente presentata entro il 30 corr. mese.

Eran presenti, a seguito di invito dell'Unione Esercenti, anche i rappresentanti di alcune altre categorie interessate all'argomento.

Partecipava alla riunione il dott. G. Provini, in rappresentanza della Intendenza di Finanza di Udine.

Assumeva la Presidenza il sig. Giustino Sinigaglia, Presidente dell'Unione Esercenti Pubblici Esercizi, il quale rivolgeva anzitutto il saluto al dott. Provini, ringraziandolo di aver voluto partecipare alla riunione e facendo presente come per la prima volta fosse dato di constatare di vedersi riuniti i rappresentanti del fisco e gli esponti dei contribuenti per scambiavoli pratiche discussioni e direttive sull'applicazione e sul pagamento di una determinata imposta, e formulava l'augurio che questo fatto potesse diventare regola per l'avvenire avvicinando così nel reciproco interesse, per la comune conoscenza quelle parti che finora sono sempre state in contrasto.

Rivolgeva quindi un saluto ai rappresentanti delle altre categorie interessate ed infine ai fedeli e validi collaboratori della Provincia.

Riassumeva quindi brevemente gli antefatti che hanno portato all'attuale riforma della imposta sull'entrata, e l'attivissima opera svolta al riguardo dai dirigenti delle organizzazioni degli esercenti, a partire dall'incontro avuto a Udine col Ministro Scoccimarro, e nei successivi convegni con lo stesso a Roma, ed esprimeva al Ministro la gratitudine della categoria per la comprensione dimostrata per le sue necessità. Terminava invitando i soci a seguire compatti l'opera fattiva e così proficua di risultati svolta dall'Unione.

Il Direttore dell'Unione Esercenti, dott. M. Cricchiutti, dava quindi lettura di una circolare nella quale erano state riassunte le nuove disposizioni riguardanti l'imposta generale sull'entrata, ed illustrava ai convenuti le modalità della denuncia.

Dopo che il sig. De Ponti ebbe comunicato ai venditori generi monopoli alcune disposizioni riguardanti tale categoria, si apriva la discussione.

Prendeva per primo la parola il geom. cav. G. Gennari, il quale ringraziando i promotori della riunione per l'invito fattogli di parteciparvi, sottolineava con simpatia la presenza del rappresentante degli uffici finanziari, ed a nome dei professionisti gli faceva presente la difficoltà di portare a conoscenza di tutti gli interessati le nuove disposizioni, in modo che questi potessero presentare la denuncia entro il 30 corrente, e chiedeva se l'Intendenza poteva disporre una breve proroga, il dott. Provini comunicava che la data fissata, e già ripetutamente prorogata non poteva essere mutata se non dal Ministero.

Vari convenuti richiedevano quindi chiarimenti ed a tutti veniva data, con la partecipazione del dott. Provini esauriente risposta.

Da parte di numerosi soci veniva quindi lamentato come la apertura di un eccessivo numero di locali dell'E.N.A.L. rechi grave pregiudizio e danno alla categoria degli esercenti, soprattutto perché i gestori di detti locali non mantengono la loro attività nei limiti fissati dalle disposizioni di legge al riguardo.

Al termine della riunione ed a seguito delle discussioni avvenute venivano votati i seguenti ordini del giorno:

p) L'assemblea dei delegati mandamentale e comunali degli

esercenti Pubblici Esercizi convocati in Udine per essere portati a conoscenza delle nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, nonché i rappresentanti di tutte le altre categorie interessate, invitati alla riunione, esprimono la loro soddisfazione per le facilitazioni ottenute; soltaneano con compiacimento la presenza di un rappresentante della Intendenza di Finanza, ciò che ha reso possibile una simpatica diretta presa di contatto ed una fruttuosa discussione; fanno voti che questo sistema continui anche per l'avvenire, consentendo così al fisco di rendersi conto delle situazioni dei contribuenti, che da parte loro si rendono perfettamente conto della necessità materiale e del dovere morale di soddisfare i propri obblighi fiscali, particolarmente indispensabili in questo momento per la ricostruzione della Patria.

2) L'assemblea dei delegati mandamentali e comunali degli Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Udine fanno presentare le gravi conseguenze che derivano alla categoria dall'eccessivo numero di spacci dell'ENAL che vanno sorgendo ovunque; che tali Enti, anziché limitarsi ad attività ricreative e culturali, sono diventati essenzialmente spacci di bevande e di altri generi che in essi si esitano anche a non so-

ci; che tale illegale concorrenza

è particolarmente risentita nel momento attuale di contrazione negli affari e di fortissimi gravami fiscali che colpiscono la categoria degli esercenti; invitano i dirigenti dell'Unione Esercenti a rappresentare gli inconvenienti lamentati a chi di competenza affinché venga posto un freno ed attuare all'occorrenza, opportuna sanzioni nei confronti dei traggredi.

Permessi di circolazione automobilistica

Il Ministero dell'Industria e Commercio comunica: A rettifica delle informazioni secondo le quali il Ministero Industria e Commercio avrebbe già determinato il suo atteggiamento circa il problema dei permessi di circolazione auto, è opportuno precisare che il Ministero stesso sta esaminando la questione con i componenti gli uffici dell'A.C.E.T. e dell'UNRRA allo scopo di determinare quali misure possono meglio contenere le aspirazioni degli interessati con le esigenze imposte dalla situazione dei rifornimenti di carburante e delle disponibilità di pneumatici. Dall'esito dell'esame in corso saranno date quanto prima notizie ufficiali.

Orario pubblici esercizi

L'Unione Esercenti Pubblici Esercizi comunica:

Presi accordi con la locale Questura l'orario di chiusura dei pubblici esercizi viene dal 20 aprile 1946 così modificato:

Ristoranti e trattorie ore 24.
Caffè bars " 23.
Osterie e bettole " 22.30

La nota tributaria

L'unificazione dei contributi

I contributi per le assicurazioni sociali e mutualistiche sono stati danneggiati.

Siccome nella nostra Provincia il Decreto Prefettizio pubblicato sul giornale «Libertà» del 6 marzo scorso, nel senso di versare un contributo unico ad un solo Ente, ma unificazione nel senso che tutta l'onere dei tributi è a carico del datore di lavoro.

Non voglio qui discutere la tesi dei lavoratori che sostengono essere questo un giusto riconoscimento di una loro conquista raggiunta ancora prima della liberazione, né l'opposta tesi dei datori di lavoro i quali affermano al contrario con la disposizione presa dal sedicente governo repubblicano di adossare a loro totale carico l'onere dei contributi non fu che un expediente per non aumentare le retribuzioni e che quindi la disposizione non avrebbe dovuto essere oggetto di riconferma, essendo sopravvenuto il decreto Legislativo in esame, dal 1. febbraio 1946, le quote dei contributi assicurazioni sociali e mutualistiche dovute da parte dei lavoratori sono corrisposte, senza alcun diritto di rivalsa, dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi.

Tuttavia, come dispone il citato articolo 5, le quote di contributi eventualmente trattenute a carico dei lavoratori nel periodo predetto (1. agosto 1945 - primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legislativo in esame) non sono ripetibili.

Invece, secondo il disposto dell'articolo 6, il datore di lavoro che, dopo l'entrata in vigore del decreto, trattiene, sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa comunque rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di previdenza indicate nell'art. 2 che, secondo le disposizioni del decreto stesso devono essere corrisposte senza diritto di rivalsa, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisce reato.

Voglio invece limitarmi ad illustrare brevemente il contenuto del D. L. 2 aprile 1946, n. 142 che, ponendo a totale carico dei datori di lavoro i contributi per le assicurazioni sociali e mutualistiche, fa salire l'onere complessivo di detti contributi a circa il venti per cento degli emolumenti globali corrisposti, considerando una retribuzione media di L. 8.000 mensili.

Dispone dunque l'art. 1 del succitato decreto che a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemporanea dal successivo articolo due, la quota dei contributi dovuta in qualche settore dell'attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti, per le forme di previdenza e assistenza predette, è corrisposta, senza alcun diritto a rivalsa, dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo.

Una considerazione che potrebbe essere superflua, ma che non è male sia fatta è che il decreto in questione ha piena efficacia anche nella nostra Provincia poiché, come pubblicato sul giornale «Libertà» del 12 febbraio 1946 il Governo Militare Alleato di Udine ha confermato che tutti i decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 1. dicembre 1945 e nei numeri successivi, diventano esecutivi nella Provincia di Udine data in cui diventano esecutivi nel territorio sotto amministrazione italiana.

Luigi Cigaina

Imposta generale sull'entrata Chiarimenti sulla presentazione delle denunce

L'Ass. commercianti comunica:

Come è noto, è stato ulteriormente prorogato a tutto il corso mese il termine utile per la presentazione, da parte delle categorie dei contribuenti tenute a corrispondere l'imposta sull'entrata in obbligo a norma dei Decreti Ministeriali 18 dicembre 1944 e 20 dicembre 1945, delle denunce prescritte ai fini del pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Ora il Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - con circolare n. 62354 del 10 aprile 1946, ha disposto, in via eccezionale, che il canone d'imposta dovuto per l'anno in corso venga calcolato, anziché sulla base degli effettivi introiti conseguiti, capitalizzando il reddito aggiornato di ricchezza mobile per un coefficiente stabilito come segue per la parte che interessa il settore commerciale:

Esercenti prestazioni al dettetto: coefficiente di capitalizzazione cinq;

Dettaglianti, con negozio fisso od ambulante, che provvedono esclusivamente e prevalentemente alla vendita di prodotti ortofrutticoli e della pesca: coefficiente di capitalizzazione sei;

Spedizionieri, agenzie di città: coefficiente di capitalizzazione quattro.

In materia di tributi non vi può essere distinzione tra applicazione teorica e applicazione pratica. Perciò le argomentazioni contenute nell'articolo sulla stessa presente questione apparso sul n. 14 non dimostrano che in linea di diritto non possono esercitarsi la rivalsa dell'imposta in via diretta senza ricorrere ad aumento di prezzo nei casi in cui il dettagliante o dettagliante-grossista antepone il pagamento dell'imposta stessa corrispondendo alla stessa fattura d'acquisto.

La questione sorge evidentemente dal mancato coordinamento legislativo dell'art. 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 con l'art. 3 del D. L. Lgt. dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1944, n. 348. Ed è appunto rifacendosi alle norme stesse che va risolta la questione per rispondere ad un questo che, se è stato fatto, dimostra che talvolta è sentita dal commerciante la necessità di addebitare in via di rivalsa sulla fattura l'imposta sulla entrata anteposta all'atto dell'acquisto delle merci rivendute senza ricorrere all'artificio dell'aumento di prezzo.

L'art. 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 stabilisce il principio fondamentale del diritto di rivalsa, salvo non sia diversamente disposto. In applicazione di quest'ultimo deroga a tale principio enumera i casi in cui non è ammessa la rivalsa e fra i casi stessi il D. L. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 non ha in-

Pertanto le denunce prescritte ai fini della determinazione dei canoni provvisori d'imposta debbono essere estese in triplice copia e presentate, da parte delle summenzionate categorie commerciali, entro il giorno 28 corr., all'Associazione Commercianti di Udine, quelle residenti nel mandamento di Udine, e alle Delegazioni Mandamentali dell'Associazione stessa, quelle residenti negli altri mandamenti.

Se i redditi di R. M. cat. B iscritti a ruolo nel corrente anno non fossero stati quadruplicati e lo fossero in misura inferiore a quattro volte il reddito precedente, dovranno essere moltiplicati per quattro detratto dall'importo risultante L. 2500 (reddito esente dall'imposta di R. M.)

Il pagamento della imposta viene effettuato in quattro rate trimestrali uguali che scadono rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.

La prima rata del canone di imposta deve essere corrisposta entro il mese di giugno 1946 unitamente alla seconda rata.

E' da tenere presente che la denuncia va presentata da tutti indistintamente gli interessati, abbiano o no inoltrato la dichiarazione dell'entrata lorde consegnata nel 1945 ed abbiano o no pagato il canone relativo.

Gli interessati sono pertanto invitati a passare presso l'Associazione o i Recapiti della Provincia per la compilazione e la presentazione delle denunce.

Le nuove disposizioni costituiscono una notevole vittoria della classe commerciale e delle loro organizzazioni di categoria che hanno così dimostrato la loro vitalità e la loro utilità a favore degli associati.

La riforma sull'entrata, che è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 20 dicembre 1944, n. 61813 per l'anticipazione dell'entrata in vigore dal 1. gennaio 1945, ha già avuto il suo, regolarmente a norma di legge, in base al prezzo d'acquisto delle merci rivendute; e il commerciante, che evidentemente non può risalire ai costi, liquida l'imposta per rivalsa sul prezzo di vendita, "beneficiando" della diversità dei due trattamenti seguiti nel primo e nel secondo momento.

Sostanzialmente in ciò consiste il compenso per l'anticipazione dell'imposta, analogo a quello goduto in misura percentuale (aggio) dal contribuente che antepone un capitale all'Erario prelevando direttamente presso i distributori primari le marche per l'imposta sull'entrata.

Già avvertimmo nel nostro comunicato pubblicato sul n. 11 che, in tal guisa, non si trattava di un'escuse di "specifica" rivalsa, ma di rivalsa in senso lato. E poiché la legge, nel caso in esame, non è diversamente disposta riteniamo che a buon diritto possa il dettagliante esercitare espressamente, con addebito in fattura, la rivalsa dell'imposta: la posizione del compratore, che non ignora che di regola l'imposta grava sul prezzo di vendita, è innata sia nel caso dell'espresivo addebito in fattura, sia nel caso d'imposta conglobata nel prezzo delle merci.

Pierre

La riforma dell'art. 6 citato regola la rivalsa dell'imposta pagata secondo il normale svolgimento del commercio; e cioè presuppone prima la conclusione dell'atto economico (vendita), poi il conseguente pagamento dell'imposta e quindi la riforma.

Nel caso previsto dall'art. 3 del D. L. Lgt. 348 il pagamento dell'imposta non segue la conclusione della vendita o delle singole vendite ma viene anteposto all'atto dell'acquisto delle merci, che il dettagliante potrà rivendere tanto a breve quanto a lunga scadenza. Si distinguono perciò due momenti tributari: nel primo l'entrata lorde imponibile per le vendite al minuto (non per gli acquisti!) è determinata dal prezzo di acquisto aumentato di tutte le spese accessorie addebitate in fattura al dettagliante.

Nel secondo momento l'entrata lorde è costituita dal prezzo di vendita conseguito dal dettagliante. In questo momento il dettagliante si rivale dell'imposta realizzando il "beneficio", cui accenna la cir-

Denuncia imposta entrata

Comunicato dell'Unione esercenti

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze con sua circolare del 10 corr. n. 62354, presi accordi con l'Intendenza di Finanza di Udine, le seguenti categorie: pasticcerie, ristoranti, caffè bars, bottiglierie, trattorie, osterie, rivenditori di vino, gelaterie, ed esercizi simili, devono presentarsi alla sede della Unione Esercenti Pubblici Esercizi in Udine, Via Vittorio Veneto n. 17 o presso le rispettive delegazioni mandamentali per compilare la denuncia agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, muniti dell'ultima cartella esattoriale.

Si tenga presente che il termine utile per la presentazione scade improrogabilmente il giorno 30 aprile alle ore 12; pertanto è indispensabile che gli interessati si presentino tempestivamente alle sedi della nostra organizzazione.

ARTIGIANATO FRIULANO

Rubrica settimanale dell'Unione Artigiani della Provincia di Udine

IN MATERIA DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Le richieste degli Artigiani

Pubblichiamo il testo del verbale di una seduta dell'Unione Artigiani, trasmesso al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, al Prefetto di Udine e all'Istituto di previdenza sociale:

Verbale di seduta dell'Unione Artigiani della Provincia di Udine relativa alle nuove disposizioni in materia di contributi assicurativi, significando che quanto si espone, ha già provocato una agitazione di tutti gli artigiani d'Italia, agitazione che è tuttora viva nella nostra Provincia.

Le richieste che seguono sono state appoggiate dalla Camera Confederale del Lavoro di Udine ed è stato altresì sentito il parere dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, il quale è seriamente preoccupato dello stato della disoccupazione esistente in provincia.

Tutte le Unioni Provinciali hanno aderito all'azione dell'Associazione Artigiani Alta Italia al fine di ottenere che il Ministro del Lavoro provveda ad emanare d'urgenza opportune disposizioni che mettano gli artigiani in condizione di far fronte al loro dovere, per quanto riguarda i contributi assicurativi compatibilmente alle loro possibilità.

L'Unione della provincia di Udine in cui esercitano oltre 18 mila artigiani con un numero di quasi 100.000 dipendenti collaboratori, in un colloquio col Ministro delle Finanze ha fatto presente lo stato di disagio in cui si trovano gli artigiani in seguito all'obbligo del pagamento dei contributi assicurativi per i propri dipendenti non più sulla paga base e con le aliquote precedenti, ma sulla paga base aumentata dell'indennità di contingenza e con aliquote maggiori.

Al Ministro delle Finanze sono state esposte le condizioni in cui è venuto a trovarsi l'artigiano friulano in seguito alle restrizioni vincolistiche durante l'occupazione tedesca che hanno costretto molti artigiani a sospendere la loro attività, nonché per le sadiche rappresaglie nazi-fasciste che hanno distrutto le modeste attrezzature artigiane.

Costringendo gli artigiani a

pagare i contributi assicurativi oltre che sulla paga base anche sull'indennità di contingenza, essi non potendo sopportare un onere tanto gravoso, si vedrebbero costretti a cessare o quanto meno a ridurre la loro attività e quindi a licenziare il personale dipendente. Ciò che significherebbe aumentare di migliaia e migliaia il numero già impressionante di disoccupati nella Provincia, con quelle ripercussioni di carattere sociale e politico che è facile prevedere.

Col licenziamento dei dipendenti da botteghe artigiane l'Istituto di Previdenza Sociale afferma che a loro volta tutti le Unioni consorrelle che dispongono di un proprio giornale vorranno ricambiare l'invio.

Ciò costituirà indubbiamente il più efficace e completo mezzo di collegamento, nell'interesse reciproco dei rispettivi soci.

Attraverso la stampa di categoria potremo scambiare idee e suggerimenti, accomunare i propositi e le aspirazioni, impostare e risolvere problemi, agire in armonia ed uniformità, per la più concreta tutela dei nostri rappresentanti.

Le Unioni che ancora non dispongono di tale mezzo, riteniamo potranno ugualmente mantenere il collegamento per via epistolare.

Fra i molti problemi che assillano l'artigianato, si presenta in primo piano l'approvigionamento di materie prime e mezzi d'opera ed il collaamento dei prodotti artigiani.

Ci proponiamo pertanto di aprire una rubrica della richiesta ed offerte che ci pervenneranno dagli artigiani del Friuli, certi che altrettanto vorranno fare le Organizzazioni consorrelle nei loro periodici, al fine di costituire una densa fonte di notizie e di segnalazioni otremodo utili a favore degli artigiani.

Ciò consentirà a questi di reperire le materie prime a loro occorrenti alle condizioni migliori, come pure a promuovere il collocamento dei prodotti artigiani ed a convogliarli verso le zone di maggior arsura, e quindi con benefico riflesso economico per le categorie interessate.

NOTIZIARIO ECONOMICO

CARBUR DI CALCIO

Sono in distribuzione i buoni del mese di aprile. Scadenza dei buoni 30 aprile o. a.

Gli artigiani di Tolmezzo e Spilimbergo si possono rivolgere ai loro Delegati Mandamentali.

Gli artigiani di Latisana - Ronchis di Latisana - Palazzolo della Stella, devono rivolgersi al Sig. Baldotti del Comune di Latisana.

PETROLIO

Continua la distribuzione dei buoni per il mese di aprile. Scadenza dei buoni 30 aprile.

SAPONE DI BUCATO

Sono in distribuzione i buoni per il sapone da bucato a tutti gli artigiani. Scadenza dei buoni 30 aprile.

Artigiani che hanno versato pro "Fondo Stampa",

Riporto dei preced. versam. L. 4.400
Sandri Giovanni - Ruda > 150
Tonutti Attilio - Ovaro > 50
Mallardo & Dri - Udine > 100
Totale L. 4.700

Niente duplicati

Constatato che diversi artigiani hanno smarrito la tessera di riconoscimento, valevole per il ritiro delle materie prime, si comunica che la Presidenza ha disposto di non rilasciare duplicati.

Ritiro tessere

Si avvertono i sottonotati artigiani che presso l'Unione sono già agenti e pronti per il ritiro i tessere di riconoscimento:

FACINTI Carlo, Calzolaio - Artegna;

PONTELLI Galliano, Calzolaio - Artegna;

TOSATTO Luigia, Sarta - Arta;

CANDOTTO Giuseppe, Pantofola - Gonars;

LOSEGO Teresa, Sarta - S. Giorgio della Richinvelda;

FABRIS Guido, Sarto - Teor;

ZANELLO Guido, Sarto - Teor;

DEL NEGRO Dante, Sarto - Martignacco;

SCOZZIERO Carlo, Sarto - Latisana;

MIOTTI Marcello, Barbiere - Sacile;

SEPULCHRI Pietro, Pittore - Cervignano;

Aziende!

REGOLARIZZATE I LIBRI PAGA
U. T. C. A. Consulenza assicurativa
Piazza Matteotti 11/16

AGGIORNA CONTABILITÀ OPERAI E VI
SOLLEVA DAI GIORNI PRATICÀ
CONTRIBUTIVA E DI LAVORO

Per i tabaccari

Iscrizione provvisoria e sgravio per l'anno 1946.

I tabaccari ai quali sia stata operata automaticamente la quadruplicazione dei redditi di R. M., sono interessati a mettersi subito in contatto con la Associazione Commercianti o con le dipendenti Delegazioni Mandamentali, al fine di prendere cognizione delle comunicazioni diramate a tal proposito dalla Associazione Nazionale Rivenditori di Generi di Monopolio, per uniformarsi nei confronti dei competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.

Denunce per abusiva vendita di generi.

Se mettono sull'avviso i tabacca, affinché si astengano in via assoluta dall'acquistare e spacciare al pubblico cartine da sigarette ed altri generi di monopolio, che non siano di provenienza diretta dell'Amministrazione dei Monopoli.

Quei tabacca che malauguriamenre fossero incorsi, in buona fede, in tale grave infrazione, e fosse stato loro elevato verbale di denuncia, sono interessati a prendere immediato contatto con l'Associazione Commercianti che suggerirà loro la procedura da seguire ai fini di prevenire il provvedimento di destituzione.

Tesseramento sale comune.

Con il 1 maggio p. v. è abolito il tesseramento sale.

Ci auguriamo che quanto prima sopravvenga analogo provvedimento per quanto concerne i tabacca.

Ancora in materia di rivalsa dell'imposta entrata

Nell'articolo a firma Luigi Cigaina apparso nel numero precedente di questo giornale è stato commesso anche questa volta un errore materiale, di cui chiediamo venia ai lettori, omettendo parole e frasi e travisando quindi completamente il pensiero dell'autore.

Dopo il periodo: « Nos qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quae re ipsa obtinent » il testo dell'articolo doveva essere il seguente:

« Come è infatti possibile addebitare separatamente in fattura l'imposta liquidata sul prezzo di vendita, quando detta imposta sia stata invece assolta e liquidata sulle fatture di acquisto? Assolvendola un'altra volta? Evidentemente no, poiché in tal caso non ci sarebbe rivalsa, ma rimborso dell'I.G.E. applicata sulla fattura di vendita e perdita netta per il commerciante dell'I.G.E. corrisposta sulla fattura di acquisto.

Ponendo la dizione: « l'I.G.E. è stata assolta sulla fattura di acquisto? »

In tal caso si commetterebbe un falso, poiché l'I.G.E. applicata sulla fattura di acquisto non sarebbe assolutamente quella segnata « per rivalsa » sulla fattura di vendita, a meno che il commerciante non voglia segnare in fattura il prezzo di acquisto più altre spese e l'eventuale margine di utile! ».

Compensazioni private

L'Ass. Commercianti comunica:

Si comunica che con circolare del Ministero per il commercio estero del 1 corr. è stato stabilito che, salvo nuove norme al riguardo, le operazioni di compensazione privata sono ammesse per ora soltanto con i seguenti Paesi: Svizzera, Austria, Turchia, Cecoslovacchia, Norvegia.

Potranno essere effettuate, inoltre, in via del tutto eccezionale e previo apposite intese con il Governo italiano e i rispettivi Governi, operazioni di compensazioni private con i Paesi con i quali sono stati conclusi accordi commerciali (Svezia, Francia, Spagna, Danimarca e Belgio).

Importazione ed esportazione

La Camera di Commercio comunica:

Con riferimento al precedente comunicato, la Camera di Commercio informa le ditte interessate che il termine già stabilito per la presentazione delle domande relative ai contingenti di importazione e di esportazione delle merci vincolate a licenza ministeriale negli scambi con la Spagna, la Svezia e la Francia, è prorogato definitivamente al giorno 28 corr. mese.

Sblocco del vetro

La Camera di Commercio comunica:

Il Ministero Industria e Commercio con provvedimento in corso ha disposta la libera immissione al consumo del tubo di vetro nero e delle lastre di vetro lucido.

Si comunica ciò ai consumatori e alle ditte venditrici interessate affinché gli approvvigionamenti vengano ripresi per le vie normali del commercio.

Resta inteso però che i residui contingenti di vetro presso le locali ditte commerciali sono vincolati alla distribuzione mediante buoni fino alla completa estinzione della merce.

Mesto anniversario Maria Nives De Ponti (Gianna)

= SENTENZE =

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 15-4-1946, condannò Mulloni Elisa fu Angelo, di Udine, a L. 500 di multa e L. 300 di ammenda per avere, il 11-3-1946, in Udine, posto in vendita del latte che all'analisi risultò annacquato.

Per estratto conforme.

Il I Cancellier

G. Di Verde

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 15-4-1946, condannò Pellarini Napoleone fu Luigi, di Udine, a L. 500 di multa e L. 300 di ammenda per avere, il 12-3-1946, in Udine, posto in vendita del latte che all'analisi risultò annacquato.

Per estratto conforme.

Il I Cancellier

G. Di Verde

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 30-3-1946, condannò Martelossi Rosa di Francesca, di Udine, a L. 500 di multa e L. 300 di ammenda per avere il 21-2-1946, in Udine, posto in vendita del latte che all'analisi risultò annacquato.

Per estratto conforme.

Il I Cancellier

G. Di Verde

RAG. EDOARDO CAVICCHI

Corsa Garibaldi 14 Tel. 18 - PORDENONE

Consulenza in materia di Società

Consulenza tributaria ed in materia di economia e commercio

Per estratto conforme.

Il I Cancellier

G. Di Verde

LA BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000,00; Riserve L. 16.000.000.

Filiali: Artegna; Aviano; Azzano X; Buia; Cassarsa; Cervignano; Cliviale; Codroipo; Cordenons; Cordovado; Cormons; Fagagna; Gemona; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Latisana; Maniago; Moggio Udinese; Monfalcone; Montebelluna; Mortegliano; Ovaro; Palmanova; Paluzza; Pontebba; Pordenone; Portogruaro; Sacile; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Spilimbergo; Tarcendo; Tarvisio; Tolmezzo; Torviscosa; Trieste; Valvasone.

Recapiti: Caneva di Savigliano; Clauzetto; Faedis; Lignano Baunei; Meduno; Polcenigo; Talmassons; Travesio; Venzone.

Esattorie Consorziali: Aviano; Meduno; Moggio Udinese; Pontebba; Nimis; Ovaro; Paluzza; Pordenone; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Torviscosa.

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nei FRIULI distribuisce

F. E. D. I. C.

BANCHI DA GELATO :: IMPIANTI FRIGORIFERI

Per acquisti rivolgersi presso il negozio MONTAGNA

Via Savorgnana, 7 - UDINE

Fabbrica Busti "LA DIVA",

Forniture all'ingrosso di busti, ventriere, reggialze

reggiseni ed affini

Si eseguiscono perfette confe